



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

**Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del
CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 20.02.2014, esecutiva.**

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Tutela degli animali
- Art. 4 - Competenze del Sindaco

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12 - Avvelenamento di animali
- Art. 13 - Attraversamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali vivi in premio, omaggio e vincita di giochi
- Art. 17 - Esposizione di animali

TITOLO IV - CANI

- Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 19 - Modalità di custodia e dimensioni di box e recinti
- Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 22 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

TITOLO V - GATTI

- Art. 24 - Definizioni
- Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 26 - Procedure per l'istituzione e la gestione delle colonie feline
- Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai / e
- Art. 29 - Colonie feline
- Art. 30 - Alimentazione dei gatti

TITOLO VI - VOLATILI

- Art. 31 - Detenzione di volatili
- Art. 32 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 33 - Divieto di alimentare piccioni, altri volatili e altri animali selvatici su aree pubbliche

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 36 - Altri mammiferi da compagnia, Sauri, Serpenti, tartarughe terrestri, tartarughe acquatiche

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Vigilanza
- Art. 39 - Inumazione di animali
- Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, ed in particolare verso i più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Figline e Incisa Valdarno promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 59/2009, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si adopera per diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14/8/91 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, così come regolati da legge dello stato;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi detiene e custodisce un animale è tenuto ad averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. In particolare l'eventuale cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e l'animale dovrà trovare ricovero non a diretto contatto con il terreno; non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda ASL che potrà disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco, convalidando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile a spese del proprietario.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi specie di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a

conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi e/o noleggio da rimessa, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali con ruoli attivi per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Intercomunale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali vivi in premio, omaggio e vincita di giochi

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, omaggio e vincita di giochi a qualsiasi titolo, sono escluse le iniziative commerciali relative alla promozione dell'allevamento di animali di "basse corte" e/o da carne per l'autoconsumo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali in sede fissa di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali in sede fissa deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di sei ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 19.
4. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 19 - Modalità di custodia e dimensioni di box e recinti

1. Nelle abitazioni, il cane non deve essere confinato permanentemente in locali di servizio e terrazze.
2. La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:
 - **recinto**: spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato;
 - **box**: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.
3. I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate di seguito
 - mq 8,0 per ciascun cane (massimo 3 cani)
 - mq 4,0 per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
4. La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un

cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

5. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell'animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all'animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.

Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora i cani possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Le aree all'interno delle quali i cani potranno effettuare passeggio o sgambatura anche privi di guinzaglio e/o museruola sono quelle realizzate a tale scopo e debitamente individuate e segnalate con adeguata cartellonistica di cui all'art. 21.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.
5. È obbligatorio munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali.
6. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - b) i cani delle Forze Armate e di Polizia, quando utilizzati per servizio.
7. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.
8. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di handicap.

Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza provocare danni alle piante o alle attrezzature presenti.

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno salvo quelli per cui è previsto il divieto per leggi e regolamenti vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
4. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar ed alberghi e altri pubblici esercizi, è riservata alla disponibilità del titolare, che deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso, in caso di un eventuale divieto.

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quelle attività economiche che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

5. Negli alberghi i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere condotti al guinzaglio e, per i cani di indole mordace, è obbligatorio l'utilizzo della museruola.

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

TITOLO V - GATTI

Art. 24 - Definizioni

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti legato stabilmente con il territorio e con l'uomo che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "gattai" o "gattaia" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 26 - Procedure per l'istituzione e la gestione delle colonie feline

1. Il Comune individua le zone abitualmente frequentate da colonie feline e i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
2. Il riconoscimento dello stato di colonia felina viene richiesto dal comune all'Azienda Sanitaria, a seguito di segnalazione del privato cittadino e di schedatura da parte delle associazioni di volontariato convenzionate a questo scopo.
3. Dopo il riconoscimento dello stato di colonia felina da parte dell'Azienda Sanitaria, il comune provvede ad autorizzare la stessa ad effettuare le operazioni di sterilizzazione necessarie al controllo della crescita della popolazione felina.

Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà e/o uso pubblico dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 29 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Figline e Incisa Valdarno che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Firenze ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 30 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 31 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 32 - Dimensioni delle gabbie

1. Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 33 - Divieto di alimentare piccioni e altri volatili su aree pubbliche

1. E' fatto divieto a chiunque di alimentare piccioni o altri volatili su aree pubbliche, tale divieto non si applica nel caso di iniziative di natura scientifica e nelle campagne controllo, contenimento e sterilizzazione della popolazione dei piccioni e altri volatili

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 35 - Altri mammiferi da compagnia, Sauri, Serpenti, tartarughe terrestri, tartarughe acquatiche

Per le modalità di detenzione e di cura di queste specie animali ci si riferisce a quanto previsto nel D.P.G.R. n. 38/R del 4-8-2011 all'allegato A.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche, secondo quanto indicato nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 516,46;
 - b) Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37;
 - c) Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46;
 - d) Chiunque fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1.549,37, oltre ad eventuali aspetti penali;
 - e) Chiunque cattura animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
 - f) Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
 - g) Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46;
 - h) Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento o ancora non appone, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46;

- i) Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- j) Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- k) Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- l) Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, ovvero sia sprovvisto di apposita paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- m) Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 258,23;
- n) Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, secondo quanto indicato nell'art. 12 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- o) Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- p) Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani e altri animali di affezione sugli autoveicoli, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 68,25 a € 275,10;
- q) Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali, in violazione del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46;
- r) Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico in contrasto con il presente regolamento oppure non provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- s) Chiunque maltratti o allontanano dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale di Figline Valdarno, ovvero ostacoli l'attività di gestione di una colonia felina è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
- t) Chiunque detenga animali alla catena, in violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

Art. 38 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 39 - Inumazione di animali

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Restano fatte salve le norme inerenti la presenza di animali nel territorio comunale previste dai vigenti regolamenti comunali.